

## **FAQ Codice identificativo alloggio locazione turistica** **Aggiornate al 01/10/2020**

### **1. Cos'è il Codice identificativo dell'alloggio in locazione turistica?**

E' un codice alfanumerico obbligatorio per ogni alloggio offerto in locazione turistica e che identifica in modo univoco ogni unità immobiliare gestita dal locatore.

### **2. Il locatore già registrato in anagrafe regionale dove trova il Codice identificativo?**

Nella procedura dedicata alla rilevazione statistica (<https://www.veneto.eu/web/area-operatori/servizi>) all'interno della maschera "anagrafica alloggi"

### **3. Come si registra una nuova locazione turistica?**

I. Accedere alla procedura di registrazione utilizzando il link disponibile alla pagina:

<https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>

II. Indicare un indirizzo e-mail valido dove ricevere la documentazione e le comunicazioni;

III. Accedere alla procedura attraverso il link che verrà inviato all'indirizzo e-mail comunicato;

IV. Compilare la comunicazione con tutti i dati richiesti e confermare;

V. Stampare il file PDF prodotto dalla procedura, firmarlo ed inviarlo scansionato secondo le indicazioni fornite dall'art.4 del regolamento regionale n. 2/2019;

VI. Attendere l'invio delle credenziali da parte degli uffici regionali per accedere alla procedura di rilevazione statistica.

### **4. Quando diventa obbligatorio pubblicare il codice identificativo su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva ed esporlo su targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio?**

La Regione invia al locatore un messaggio, via e mail, con le credenziali di accesso alla procedura di rilevazioni statistica,

ove si può visualizzare il codice identificativo, con il conseguente obbligo di esporlo e di pubblicarlo entro 30 giorni dalla data di

protocollo della comunicazione di locazione turistica, indicata nel messaggio regionale.

. Il codice così assegnato unitamente alla data di protocollo della comunicazione viene contestualmente comunicato al Comune, su richiesta di quest'ultimo, per adempiere alle funzioni di vigilanza di propria competenza.

### **5. Quali sono le regole di esposizione del Codice identificativo dell'alloggio al di fuori dall'edificio?**

Il codice identificativo dell'alloggio deve essere esposto, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

a) su pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. In tale caso il codice è scritto senza le parole LOCAZIONE TURISTICA, ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica.

b) su targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio.

La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Nella parte superiore della targa compaiono le parole "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell'alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.

Nel caso di immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali", il locatore deve chiedere l'assenso della Soprintendenza territorialmente competente per l'affissione della targa, restando salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiale della targa.

## **6. Quali sono le speciali regole di esposizione del codice identificativo in un edificio condominiale?**

In un edificio condominiale il codice identificativo dell'alloggio deve essere esposto, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

a)

- sia nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio condominiale; in tale caso il codice è scritto senza le parole LOCAZIONE TURISTICA, ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica;
- sia nella targa affissa sulla porta di ingresso dell'alloggio sito all'interno dell'edificio condominiale, con le caratteristiche indicate nella risposta n. 5 , lettera b).

b) su targa con le caratteristiche indicate nella risposta n. 5 , lettera b) e affissa :

- sia all'ingresso esterno dell'edificio condominiale
- sia sulla porta di ingresso dell'alloggio sito all'interno dell'edificio condominiale nel rispetto della normativa vigente.

In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa è affissa solo sulla porta di ingresso dell'alloggio sito all'interno di un edificio.

## **7. Come il locatore può giustificare al Comune la mancata esposizione della targa all'ingresso esterno dell'edificio?**

La mancata esposizione della targa comporta la sanzione prevista dall'art. 27 bis, comma 10, lettera e) della legge regionale 11/2013. Per evitare la sanzione il locatore dell'alloggio, nel caso in cui il Comune contesti immediatamente o per iscritto la mancata esposizione della targa all'ingresso esterno dell'edificio, deve presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, secondo le modalità indicate dal Comune, in alternativa tra loro:

a) la copia della disposizione che vieta l'affissione della targa all'esterno dell'ingresso dell'edificio o altro documento idoneo a dimostrare l'impossibilità, anche temporanea dell'affissione;

b) la copia della richiesta di autorizzazione per l'affissione della targa all'ingresso esterno dell'edificio, presentata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" alla Soprintendenza, con data certa di presentazione risultante dal documento esibito